

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: MARAN)

Roma, 15 novembre 2017

Sull'atto del Governo:

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (n. 470).**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo dà attuazione alla delega fornita dall'articolo 6 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015), volta a consentire l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi;

considerato che la direttiva sistematizza la prassi normativa e operativa maturata negli Stati membri nel corso degli anni, in materia di assistenza consolare ai cittadini europei non rappresentati nei Paesi terzi;

ricordato che uno dei diritti che fanno parte della cittadinanza europea è costituito dalla tutela diplomatica e consolare, ossia dal diritto per i cittadini europei «di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato» (articolo 20, paragrafo 2, lettera c), e articolo 23 del TFUE, nonché articolo 46 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione);

considerato che lo schema si compone di 5 articoli:

- l'articolo 1 modifica l'articolo 45 del decreto del presidente della Repubblica n. 18 del 1967, recante ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri, al fine di specificare che gli uffici consolari tutelano i cittadini europei e i non cittadini;

- l'articolo 2 modifica il decreto legislativo n. 71 del 2011, sull'ordinamento e funzioni degli uffici consolari, introducendo il concetto di "cittadino europeo non rappresentato", cioè cittadino di uno Stato membro che non ha rappresentanze consolari stabili in un Paese terzo, e prevedendo che gli uffici consolari italiani possano rilasciare anche ai cittadini europei un documento di viaggio provvisorio. Sono previste anche disposizioni specifiche per la tutela dei cittadini non rappresentati in caso di crisi e disposizioni in materia di rimborso dei costi della tutela consolare;

---

Al Presidente  
della 3<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

- l'articolo 3 prevede che il Ministero degli affari esteri notifichi al Servizio europeo per l'azione esterna l'ufficio che svolge il ruolo di punto di contatto;

- l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 5 l'entrata in vigore;

rilevato che nel corso degli anni le autorità diplomatiche e consolari italiane hanno prestato assistenza a numerosi cittadini stranieri ed europei: nel 2004 e nel 2011 in Costa d'Avorio, nel 2006 in Libano, nel 2008 in Georgia, nel 2011 in Libia, nel 2013 in Sud Sudan e nel 2015 in Nepal;

valutata la congruità delle disposizioni dello schema di decreto legislativo, rispetto alla direttiva (UE) 2015/637 a cui provvede a dare attuazione e che il termine di recepimento della direttiva, fissato dalla stessa al 1° maggio 2018, dovrebbe essere ampiamente rispettato,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

Alessandro Maran